

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1560/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
Regolamento (CE) n. 1561/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	3
Regolamento (CE) n. 1562/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	5
* Regolamento (CE) n. 1563/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo	8
* Regolamento (CE) n. 1564/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 riguardo all'imballaggio sottovuoto di certi tagli di carni bovine d'intervento e che rettifica il regolamento (CE) n. 1209/2001	14
* Regolamento (CE) n. 1565/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro	15
* Regolamento (CE) n. 1566/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le specifiche del modulo ad hoc 2002 sull'occupazione dei disabili	16
Regolamento (CE) n. 1567/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	20



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1568/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	22
Regolamento (CE) n. 1569/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	25
Regolamento (CE) n. 1570/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	26
Regolamento (CE) n. 1571/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova	28
Regolamento (CE) n. 1572/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	29
Regolamento (CE) n. 1573/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	31
Regolamento (CE) n. 1574/2001 della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	33
* Direttiva 2001/57/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/580/CE:

- * Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1962]**

2001/581/CE:

- * Decisione della Commissione, del 20 giugno 2001, relativa alla conclusione di un accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino [notificata con il numero C(2001) 1632]**

Accordo tra la Comunità europea e l'Australia che modifica l'accordo sugli scambi di vino

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	45,1
	999	45,1
0709 90 70	052	75,3
	999	75,3
0805 30 10	388	74,0
	524	90,0
	528	65,9
	999	76,6
0806 10 10	052	103,7
	220	83,2
	400	192,4
	508	134,5
	600	106,6
	624	78,1
	999	116,4
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
	400	81,0
	508	85,9
	512	99,9
	524	55,8
	528	57,8
	720	129,1
	800	199,8
	804	97,9
	999	100,2
0808 20 50	052	120,0
	388	85,7
	512	69,0
	528	71,3
	999	86,5
0809 20 95	052	327,0
	400	244,7
	404	244,6
	999	272,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	130,9
	999	130,9
0809 40 05	052	77,7
	064	70,5
	066	76,6
	094	63,7
	624	261,2
	999	109,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio non prevede la riconduzione del regime di perequazione delle spese di immagazzinamento a partire dal 1° luglio 2001. Di conseguenza è opportuno tenerne conto per la fissazione dei tassi di restituzione, in particolare per quanto riguarda le possibilità di fissazione in anticipo.

(7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg		
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni a partire dal 1° ottobre 2001	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni fino al 30 settembre 2001	Altri
Zucchero bianco:	33,50	35,50	35,50

REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	20,61 50,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	65,00 157,25 150,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) È necessario chiarire e precisare talune disposizioni concernenti i titoli di restituzione e l'utilizzazione dell'allegato D, previste dal regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾.

(2) Al fine di rendere l'utilizzazione dei titoli di restituzione più efficace, è opportuno prevedere una trasferibilità di tali titoli senza però favorire l'aumento del numero delle domande a fini speculativi. È pertanto opportuno prevedere la designazione del cessionario anteriormente alla domanda di titolo.

(3) È opportuno precisare che un operatore conserva il proprio diritto alla restituzione se ha osservato le disposizioni regolamentari applicabili anche se non ha effettuato una domanda di restituzione specifica entro il termine di tre mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione di esportazione. Va altresì precisato che in questo caso la cauzione o la parte della cauzione corrispondente al titolo di restituzione è incamerata.

(4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per i titoli di restituzione nel caso di una gara d'appalto indetta in un paese terzo, al fine di permettere agli operatori europei di presentare un'offerta in condizioni concorrenziali. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, è opportuno attenersi in gran parte a quella già prevista all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 ⁽⁶⁾.

(5) Appare auspicabile, per ragioni di semplificazione amministrativa, prevedere modalità particolari di svincolo della cauzione. È necessario in particolare precisare le condizioni di svincoli parziali e una soglia minima al di sotto della quale la cauzione che dovrebbe essere incamerata può essere svincolata.

(6) Al fine di utilizzare pienamente le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni, è opportuno prevedere disposizioni simili a quelle dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e incentivare durante tutto l'esercizio finanziario una sollecita restituzione dei titoli non interamente utilizzati.

(7) In conseguenza delle modifiche di cui al presente regolamento, è necessario adattare i riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Al fine di utilizzare in modo più efficace le disponibilità finanziarie, tenuto conto in particolare del rispetto degli impegni internazionali della Comunità, è necessario prevedere modalità d'adattamento della soglia a partire dalla quale l'esenzione dalla presentazione dei titoli per taluni esportatori non è più applicabile. È altresì necessario prevedere disposizioni particolari al fine di permettere agli operatori che desiderano non avvalersi più dell'esenzione dalla presentazione dei titoli in occasione di un cambiamento di esercizio finanziario, di utilizzare efficacemente la soglia prevista all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Inoltre, al fine di poter garantire il rispetto, alla fine dell'anno finanziario, degli impegni internazionali della Comunità, è opportuno prevedere modalità di sospensione dei pagamenti relativi ai titoli di restituzione emessi nel corso dell'esercizio finanziario corrispondente.

(9) Alla luce dell'esperienza acquisita dopo l'istituzione dei titoli di restituzione, è necessario adattare le procedure di cui all'allegato F del regolamento (CE) n. 1520/2000.

(10) È opportuno poter applicare dal 9 luglio talune delle disposizioni del presente regolamento. È di conseguenza necessario che esso entri in vigore al più presto dopo la sua pubblicazione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 bis, il titolo di restituzione non è trasferibile, è utilizzato dal suo titolare.»;

2) è inserito l'articolo 6 bis seguente:

«Articolo 6 bis

1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi se il trasferimento interviene a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto e se il nome e l'indirizzo del cessionario che lo accetta, sono indicati al più tardi all'atto della presentazione della domanda, nella casella 20 della domanda di titolo di restituzione. Il trasferimento verte sugli importi non ancora imputati sul titolo o su tutti gli estratti.

Prima dell'emissione del titolo, la dicitura seguente, completata conformemente alle indicazioni della domanda, è apposta nella casella 22: "I diritti possono eventualmente essere trasferiti a ... (nome e indirizzo del cessionario)".

Se all'atto della domanda di titolo non sono stati indicati il nome e l'indirizzo dell'eventuale cessionario, la casella 6 è barrata.

2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare.

In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:

- retrocesión al titular, el ...
- tilbageføring til indehaveren den ...
- Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am ...
- εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
- rights transferred back to the titular holder on [date]
- rétrocession au titulaire le ...
- retrocessione al titolare in data ...
- aan de titularis geretrocedeerd op ...
- retrocessão ao titular em ...
- palautus todistuksenhaltijalle ...
- återbördad till licensinnehavaren den ...

3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

a) il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente al paragrafo 1 o la dicitura di cui al paragrafo 2;

b) la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del timbro.

4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.»;

3) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. La restituzione chiesta in base ad una domanda specifica che non è la dichiarazione di esportazione è versata nelle condizioni regolamentari applicabili, in particolare quelle di cui all'articolo 6.

Fermo restando il disposto del comma precedente, se il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, secondo comma, non è rispettato, l'obbligo di cui al paragrafo 3 non può considerarsi adempiuto e pertanto la cauzione di cui all'articolo 11 è incamerata per l'importo in questione.»;

4) è inserito l'articolo 10 bis seguente:

«Articolo 10 bis

1. Il presente articolo si applica ai titoli di restituzione chiesti con fissazione anticipata il giorno della presentazione della domanda ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sono considerate gare gli inviti, non riservati, emananti da organismi pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti organismi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 sono assimilate ad un paese terzo importatore.

2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare ad una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, in deroga all'articolo 8, paragrafi 5, 6 e 9, alle condizioni di cui al paragrafo 10, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

- il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara,
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte,
- il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

Le domande di titolo non possono essere presentate più di quindici giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13.00 del giorno di scadenza del termine di presentazione di offerte.

L'importo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore al quantitativo corrispondente utilizzando il tasso fissato in anticipo conformemente al paragrafo 1, primo comma, indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli.

5. Salvo caso di forza maggiore, entro i quarantaquattro giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di quarantaquattro giorni, le seguenti informazioni:

- a) di essere stato dichiarato aggiudicatario;
- b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario;
- c) di non avere partecipato alla gara;
- d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili.

6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande di titolo di restituzione, è stato adottato un provvedimento di sospensione del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma.

Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti:

- a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma;
- b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario;
- c) aver presentato il contratto; ovvero
- d) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta;
- e) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo.

Il titolo o i titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi recano l'indicazione della gara.

L'importo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari al quantitativo totale corrispondente utilizzando il tasso fissato in anticipo conformemente al paragrafo 1, primo comma, e per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui alla lettera d); tale importo non può essere superiore all'importo richiesto.

In deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo e secondo comma, il titolo di restituzione rilasciato alle condizioni di cui al presente articolo è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Il titolo di restituzione è valido al più tardi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del suo rilascio o fino al 30 settembre di ogni anno se questo giorno precede detto termine. I tassi fissati in anticipo sono in tal caso validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.

Non possono essere rilasciati titoli per gli importi corrispondenti ai quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate al secondo comma, lettere a), b), c) ed e) o, se del caso, al secondo comma, lettere a), b), d) ed e).

Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base ad un contratto o a uno degli impegni previsti alla lettera d) che non corrispondono alla gara indetta dal paese terzo.

7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

- la domanda rimane valida e il termine di quarantaquattro giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni,
- la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni.

9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo, relativo al prodotto di base corrispondente all'importo di restituzione più elevato rispetto agli altri prodotti di base utilizzati, sia pari o superiore al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo.

b) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può prorogare la durata del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.

c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempre che il tasso della restituzione fissata in anticipo, relativo al prodotto di base corrispondente all'importo di restituzione più elevato rispetto agli altri prodotti di base utilizzati, sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 12, paragrafo 4, è sostituito dal 90 %.

d) Per il raffronto tra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

10. In deroga all'articolo 8, domande di titolo di restituzione possono essere presentate alle condizioni di cui al presente articolo a partire dal 1° ottobre di ogni esercizio finanziario. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma e gli importi, la data e l'ora di deposito di ciascun titolo richiesto. La Commissione indica allo Stato membro, entro i due giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, se è applicabile il paragrafo 12, terzo comma.

11. La Commissione può sospendere, per le domande non ancora presentate, l'applicazione del paragrafo 2 alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8, secondo e terzo comma.

12. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, primo comma, la Commissione può ritenere che il rispetto degli impegni internazionali non rischia di essere compromesso se il totale degli importi corrispondente ad una stessa gara, oggetto di una o più domande di titolo da parte di uno o più operatori e che non hanno ancora dato luogo a rilascio, non supera i due milioni di EUR.

Tuttavia, questo massimale può essere portato a quattro milioni di EUR se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario e di cui all'articolo 8, paragrafo 5, supera il 50 %.

Il titolo di restituzione non è rilasciato all'operatore se l'importo in questione, sommato agli importi per i quali è già stata presentata una domanda di titolo per la stessa gara supera il limite applicabile.»

5) il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. In caso di applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, la cauzione è immediatamente svincolata, per un importo massimo pari all'importo costituito, moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

2. La cauzione è svincolata per una quota del 94 % qualora il richiedente rinunci alla domanda di titolo, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

3. La cauzione è svincolata totalmente qualora il titolare del titolo abbia richiesto restituzioni di importo pari al massimo al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e purché sia stata fornita la prova che è stato richiesto un importo pari al 5 % dell'importo indicato sul titolo.

4. Quando un titolo di restituzione non è stato utilizzato per il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato, è incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo e l'importo effettivamente utilizzato.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 60 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

5. Tuttavia,

- se il titolo o un estratto di titolo è restituito all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero,
- se il titolo o un estratto di titolo è restituito all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

Le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente nel corso dell'esercizio finanziario per il quale sono stati rilasciati i titoli e purché essi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale esercizio finanziario.»

6) il testo dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni effettuate da un operatore che non è stato in possesso di titoli di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e non è in possesso di un titolo il giorno dell'esportazione. L'importo totale delle domande presentate da tale operatore alle condizioni di cui all'allegato F-VI, paragrafo 2, nel corso dell'esercizio finanziario considerato e prima della presentazione della domanda relativa all'esportazione di cui trattasi, dev'essere inferiore a 50 000 EUR.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, se la domanda specifica è considerata dall'autorità competente come la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, la data di tale domanda può essere, con soddisfazione dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale accetta detta dichiarazione d'esportazione.

Il presente articolo è applicabile esclusivamente nello Stato membro in cui le merci sono fabbricate o assemblate.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 5 e il 20 di ogni mese gli importi delle restituzioni versate a titolo del presente articolo, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso.

Se il totale degli importi comunicati dagli Stati membri è pari ad almeno venti milioni di EUR, la Commissione può sospendere l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

La Commissione, tenendo conto degli importi comunicati dagli Stati membri in applicazione del primo comma nonché del rispetto degli impegni internazionali della Comunità, può adattare l'importo di cui al secondo comma a titolo di un esercizio finanziario. In tal caso, la Commissione pubblica il nuovo importo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

7) il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 non sono applicabili ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento:

- gli articoli 9, 12, 14, 21, 24, 32, 33, 35, 42, 46, 47, 49 e 50,
- l'articolo 8, paragrafo 2,
- l'articolo 8, paragrafo 4,
- l'articolo 18, paragrafo 1,
- l'articolo 36, paragrafo 5.»;

8) l'articolo 16 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se tuttavia la merce in questione figura nelle colonne 1 e 2 dell'allegato D, l'interessato può fruire, su sua espressa richiesta, d'una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella delle corrispondenze che figura nell'allegato D. L'autorità competente stabilisce le condizioni di esecuzione dell'analisi.»;

b) il testo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Quanto alle esportazioni effettuate tra il 1° ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.

Quanto alle esportazioni effettuate con presentazione di un titolo di restituzione rilasciato a titolo di un esercizio finanziario, e qualora la Commissione ritenga che il rispetto degli impegni internazionali della Comunità rischia di essere compromesso, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso, il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 8, primo comma, del regio-

lamento (CE) n. 800/1999 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni.

In caso di applicazione del comma precedente, la Commissione pubblica tale disposizione entro il 20 settembre nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

9) l'allegato F è modificato nel modo seguente:

a) il testo del capitolo I, punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sul titolo "Titolo di esportazione o di fissazione anticipata", è apposto un timbro che reca la dicitura "Titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I". Tale dicitura può essere informatizzata.

Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro.

Le caselle da 13 a 16 non sono compilate.

Nella casella 20 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chiede un titolo di restituzione valido in tutta la Comunità.

Nella casella 20 il richiedente precisa, apponendo la dicitura "articolo 8-1" o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, oppure, apponendo la dicitura "articolo 8-8" o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 8, paragrafi da 8 a 10.

Il richiedente indica il luogo e la data della domanda e firma la domanda di titolo di restituzione.

Per le domande di titolo per un aiuto alimentare egli compila anche la casella 20, inserendovi una delle diciture di cui all'articolo 10 o all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (*).

(*) GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39.»;

b) il testo del capitolo II, punto 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Domanda di estratto di titolo di restituzione

Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo per un importo che non superi l'importo non ancora imputato sul titolo iniziale il giorno del rilascio dell'estratto, per esempio quando prevede di effettuare esportazioni per le quali le domande di restituzione non saranno presentate nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di restituzione. In tal caso, sul titolo iniziale è imputato l'importo della domanda dell'estratto e viene rilasciato un estratto in seguito ad una domanda compilata sul formulario conforme all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 nella quale figurano le seguenti informazioni:

- nelle caselle 1 e 2, il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione per il quale è chiesto un estratto e il numero del titolo iniziale,
- nella casella 4, il nome del titolare del titolo di restituzione,
- nelle caselle 17 e 18, l'importo in euro chiesto in base all'estratto.»;

c) il testo del capitolo IV è sostituito dal testo seguente:

«IV. Rilascio di titoli di restituzione senza fissazione anticipata utilizzabili in tutta la Comunità

Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui al capitolo III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

La casella 21 è depennata.

Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi iscritta, debitamente completata, la menzione "Restituzione valida il ... con fissazione anticipata il ...".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili ai titoli richiesti a partire dal 9 luglio 2001 e corrispondenti ad esportazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 riguardo all'imballaggio sottovuoto di certi tagli di carni bovine d'intervento e che rettifica il regolamento (CE) n. 1209/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 ⁽⁴⁾, fissa norme particolari per l'imballaggio di tagli subito dopo il disossamento delle carni e stabilisce le specifiche per il disossamento delle carni d'intervento.
- (2) Dall'esperienza risulta necessario chiarire la situazione per quanto concerne la possibilità di imballare sottovuoto certi singoli tagli di carni d'intervento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 562/2000 in tal senso.
- (3) La versione inglese dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento

(CE) n. 1496/2001 ⁽⁶⁾, contiene un errore. Detto regolamento deve pertanto essere rettificato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 562/2000 è aggiunto il testo seguente:

«3. IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO DI CERTI TAGLI SINGOLI

Gli Stati membri possono decidere di consentire l'imballaggio sottovuoto, invece dell'avvolgimento del singolo taglio come previsto al punto 1 per i tagli dei codici INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.»

Articolo 2

La versione inglese del regolamento (CE) n. 1209/2001 è rettificata come segue:

Concerne unicamente la versione inglese.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/98 ⁽⁴⁾, prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro. Data l'attuale situazione del mercato del burro e tenuto conto del livello delle vendite effettuate nel quadro di tale regolamento, appare necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo di «105 ECU» è sostituito da «100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2001**

recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le specifiche del modulo ad hoc 2002 sull'occupazione dei disabili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1626/2000 della Commissione ⁽²⁾ prevede un programma di moduli ad hoc per l'indagine sulle forze di lavoro per gli anni 2001-2004, che comprende un modulo ad hoc sull'occupazione dei disabili.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98, l'elenco particolareggiato dei dati da raccogliere in un modulo ad hoc deve essere redatto almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento per il modulo stesso.
- (3) Si avverte l'esigenza di disporre di un insieme di dati esaurienti e coerenti sulla situazione dei disabili, come indicato nella risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili ⁽³⁾, che invita la Commissione a collaborare con gli

Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei per l'occupazione e in conformità del principio di non discriminazione, per seguire ed analizzare lo sviluppo dell'occupazione dei disabili, sulla base di dati comparabili.

- (4) Le disposizioni previste nel regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco particolareggiato dei dati da raccogliere per il modulo ad hoc sull'occupazione dei disabili per il 2002 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 5.
⁽³⁾ GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche per il modulo ad hoc 2002 sull'occupazione dei disabili

1. Stati membri interessati: tutti

2. Le variabili saranno codificate come segue:

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro, osservazioni
220		<i>Presenza di un problema di salute o di una disabilità di lunga durata</i>	Persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni
	1	Sì	
	2	No	
	9	Non si applica (persona di età inferiore ai 16 anni o superiore ai 64)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
221/222		<i>Tipo di malattia o disabilità (codificare il problema principale)</i> Facoltativo per la Germania	Col. 220 = 1
	01	Problemi alle braccia o alle mani (inclusi reumatismi o artriti)	
	02	Problemi alle gambe o ai piedi (inclusi reumatismi o artriti)	
	03	Problemi alla schiena o al collo (inclusi reumatismi o artriti)	
	04	Problemi di vista (anche con occhiali o lenti a contatto, se portati)	
	05	Problemi di udito (anche con apparecchi acustici, se impiegati)	
	06	Difficoltà di parola	
	07	Malattie della pelle, o deturpazioni gravi o allergie	
	08	Malattie polmonari o disturbi respiratori, incluse asma e bronchite	
	09	Disturbi del cuore, problemi circolatori di pressione sanguigna	
	10	Disturbi dello stomaco, del fegato, renali o della digestione	
	11	Diabete	
	12	Epilessia (incluse convulsioni)	
	13	Disturbi mentali o neurologici o problemi emotivi	
	14	Altre malattie progressive (inclusi carcinomi non inclusi altrove, sclerosi multipla, HIV, morbo di Parkinson)	
15	Altre malattie di lunga durata		
99	Non si applica (col. 220 ≠ 1)		
	Vuoto	Nessuna risposta	
223		<i>Periodo trascorso dall'inizio della malattia o della disabilità</i>	Col. 220 = 1
	1	Meno di 6 mesi	
	2	Almeno 6 mesi ma meno di 1 anno	
	3	Almeno 1 anno ma meno di 2 anni	
	4	Almeno 2 anni ma meno di 3 anni	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro, osservazioni
224	5	Almeno 3 anni ma meno di 5 anni	Col. 220 = 1
	6	Almeno 5 anni ma meno di 10 anni	
	7	Più di 10 anni	
	8	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		<i>Causa della malattia o della disabilità</i>	
		Facoltativo per la Germania	
	1	Congenita o trauma da parto	
	2	Infortunio sul lavoro, inclusi incidenti stradali durante il lavoro	
	225	3	
4		Incidente domestico o sopravvenuto nel corso di attività sportive o ricreative (non connesso al lavoro)	
5		Malattie connesse al lavoro	
6		Malattie non connesse al lavoro	
7		Non so	
9		Non si applica (col. 220 ≠ 1)	
Vuoto		Nessuna risposta	
		<i>Occupa un posto di lavoro per « categorie protette »?</i>	
		Facoltativo per la Germania	
1		Sì	
226		2	No
	3	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1 o col. 24 ≠ 1, 2)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		<i>Il problema di salute comporta limitazioni nel tipo di lavoro che può essere svolto?</i>	
	1	Sì, in misura considerevole	
227	2	Sì, entro certi limiti	Col. 220 = 1
	3	No	
	4	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		<i>Il problema di salute comporta limitazioni nella quantità di lavoro che può essere svolto?</i>	
227	1	Sì, in misura considerevole	Col. 220 = 1
	2	Sì, entro certi limiti	
	3	No	
	4	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro, osservazioni
228		<i>Il problema di salute la limita nell'andare e tornare dal lavoro (mobilità)?</i> Facoltativo per la Germania	Col. 220 = 1
	1	Sì, in misura considerevole	
	2	Sì, entro certi limiti	
	3	No	
	4	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
229		<i>Viene fornita qualche forma di assistenza nello svolgimento dell'attività lavorativa?</i>	Col. 220 = 1 e col. 24 = 1, 2 e (col. 226 o 227 o 228 = 1, 2)
	1	Sì	
	2	No	
	3	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1 o col. 24 ≠ 1, 2 o col. 226 e 227 e 228 ≠ 1, 2)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
230		<i>È necessaria qualche forma di assistenza per svolgere attività lavorativa?</i>	Col. 220 = 1 e col. 24 = 3-5 e (col. 226, o 227 o 228 = 1, 2)
	1	Sì	
	2	No	
	3	Non so	
	9	Non si applica (col. 220 ≠ 1 o col. 24 ≠ 3-5 o col. 226 e 227 e 228 ≠ 1,2)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
231		<i>Tipo di assistenza fornita/necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa (codificare quella principale)</i> Facoltativo per la Germania	Col. 229 = 1 o col. 230 = 1
	1	Assistenza per il tipo di lavoro	
	2	Assistenza per la quantità di lavoro	
	3	Assistenza per andare e tornare dal lavoro (mobilità)	
	4	Assistenza negli spostamenti sul posto di lavoro	
	5	Sostegno e comprensione da parte di superiori e colleghi	
	6	Altro	
	7	Non so	
	9	Non si applica (col. 229 ≠ 1 e col. 230 ≠ 1)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
232/237		<i>Fattori di ponderazione per l'insieme dei disabili</i>	
	0000-9999	Le colonne da 232 a 235 contengono numeri interi	
	00-99	Le colonne da 236 a 237 contengono le cifre decimali	

REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1520/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1520/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1520/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,66 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,50
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,50
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,50
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,50 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,50 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	67,45 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,50 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,50 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3550 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione. L'articolo 9 di tale regolamento stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti

significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando la trasformazione del prodotto di base avviene dopo il 30 settembre 2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 31,890 EUR.

Qualora il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione fissata al primo comma venga trasformato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione alla produzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore delle uova sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1462/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1462/2001, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	7,00
	E03	EUR/100 kg	8,00
	E05	EUR/100 kg	3,50
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	30,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	13,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	13,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2336/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato.
- (2) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi

speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 23 al 27 e dal 30 al 31 luglio 2001 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 23 al 27 e dal 30 al 31 luglio 2001, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 1° e dall'8 agosto 2001 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1494/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	0,00	-0,93	-1,86	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1298/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da regolamento (CE) n. 1446/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 20 00 9000	A00	0	-1,39	-2,77	-4,16	-5,54	-6,93

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	-11,81	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	-11,81	—
1107 20 00 9000	A00	-8,31	-9,70	-11,09	-12,47	-13,86	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,16	0,00
	di bassa qualità	19,80	9,80
1002 00 00	Segala	21,18	11,18
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	21,18	11,18
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	21,18	11,18
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	65,95	55,95
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	65,95	55,95
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,89	35,89

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.7.2001 al 30.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,40	132,06	119,73	97,92	202,56 (**)	192,56 (**)	113,88 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	14,88	7,58	7,95	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,26	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,92 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,97 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2001/57/CE DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2001**

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva esistente fluroxipir è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽⁸⁾. La Commissione non ha ancora fissato alcuna quantità massima di residui armonizzata per questa sostanza attiva. L'armonizzazione di quantità massime di residui è auspicabile dal punto di vista sia della salute pubblica che commerciale.
- (2) Dopo l'iscrizione della sostanza nell'allegato I, gli Stati membri hanno autorizzato vari prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, e hanno fissato quantità massime provvisorie di residui come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Queste autorizzazioni concernono gli impieghi come diserbante in frutteti o come diserbante di post-emergenza su mele, olive, cipolle, cereali, prati e pascoli. Come previsto dalla suddetta direttiva, tali quantità massime e i dati su cui si basano sono stati comunicati alla Commissione. Tali dati, unitamente a quelli disponibili ottenuti da altre fonti, sono

stati riesaminati e sono sufficienti a stabilire provvisoriamente alcune quantità massime di residui.

- (3) L'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE prevede che le quantità massime di residui per prodotti di origine animale, fissate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, siano indicate nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE.
- (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la valutazione scientifica e tecnica del fluroxipir è stata portata a termine il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluroxipir. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il fluroxipir è stata fissata a 0,8 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con fluroxipir è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli Orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁹⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste dalla presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione del fluroxipir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie di residui per il fluroxipir conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI.
- (7) Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per poter stabilire nella maggior parte dei casi ulteriori di fluroxipir. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

⁽⁸⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽⁹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sulle quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Per il fluroxipir non è stata stabilita alcuna quantità massima di residui CODEX. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui diverse da quelle elencate per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima (mg/kg)
«Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir	0,1 ^(p) Orzo, avena, segala, triticale e frumento
	0,05 ^(*) ^(p) Altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in (mg/kg)		
	Di carni, compresi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 dell'allegato I	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Fluroxipir	0,5 ^(p) ex 0206 Rognoni 0,05 ^(*) ^(p) Altri prodotti	0,05 ^(*) ^(p)	0,05 ^(*) ^(p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la colonna con intestazione «Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir», riportata nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</p> <p>i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri</p> <p>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri</p> <p>iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri</p> <p>iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri</p> <p>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</p> <p>a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino</p> <p>b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)</p>	<p>0,05 (*) (P)</p>

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)</p> <ul style="list-style-type: none"> More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri <p>d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altri <p>e) Bacche e frutti selvatici</p> <p>vi) FRUTTA VARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri 	
<p>2. Ortaggi, freschi o non cotti congelati o secchi</p>	0,05 (*) (P)
<p>i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> Bietola rossa (o da orto) Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri 	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>ii) ORTAGGI A BULBO</p> <p>Aglione Cipolle Scalogni Cipolline Altri</p> <p>iii) ORTAGGI A FRUTTO</p> <p>a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Altri</p> <p>b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri</p> <p>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri</p> <p>d) Mais dolce</p> <p>iv) CAVOLI</p> <p>a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri</p> <p>b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri</p> <p>c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri</p> <p>d) Cavoli rapa</p> <p>v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE</p> <p>a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri</p>	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<ul style="list-style-type: none"> b) Spinaci e simili <ul style="list-style-type: none"> Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Witloof e) Erbe fresche <ul style="list-style-type: none"> Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri vi) LEGUMI (freschi) <ul style="list-style-type: none"> Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri vii) ORTAGGI A STELO (freschi) <ul style="list-style-type: none"> Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI <ul style="list-style-type: none"> a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 	
<p>3. Legumi da granella</p> <ul style="list-style-type: none"> Fagioli Lenticchie Piselli Altri 	0,05 (*) (P)
<p>4. Semi oleaginosi</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri 	0,05 (*) (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,05 (*) (p)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2001

relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1962]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2001/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede all'articolo 16 la presentazione di un inventario del potenziale viticolo. Tale presentazione deve effettuarsi prima di poter beneficiare delle misure di regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente, dell'aumento dei diritti di impianto e del sostegno a favore della ristrutturazione e della riconversione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in ordine al potenziale produttivo⁽³⁾, prevede all'articolo 19 il livello dettagliato delle informazioni contenute nell'inventario.
- (3) La Grecia ha comunicato alla Commissione, con lettera in data 25 giugno 2001, le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Dall'esame di tali informazioni si constata che la Grecia ha compilato l'inventario.

- (4) La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell'esattezza dei dati contenuti nell'inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell'inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione su questi punti.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Grecia ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001
relativa alla conclusione di un accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia
sugli scambi di vino

[notificata con il numero C(2001) 1632]

(2001/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 94/184/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, firmato a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994 ⁽²⁾, modificato dall'accordo del 24 febbraio 2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, una modifica del suddetto accordo intesa a prorogare fino al 30 giugno 2002 l'autorizzazione provvisoria concessa ai vini australiani trattati con resine per lo scambio di cationi.
- (2) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione e l'accordo di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 60 del 7.3.2000, pag. 24.

ACCORDO
tra la Comunità europea e l'Australia che modifica l'accordo sugli scambi di vino

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità» da un lato

e

L'AUSTRALIA, dall'altro,

visto l'accordo tra la Comunità e l'Australia sugli scambi di vino, firmato a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994,

considerando che l'accordo prevede, nell'allegato I, punto 1, lettera b), che sono autorizzate le resine per lo scambio di cationi per favorire la stabilizzazione dei vini australiani importati e commercializzati nella Comunità; che tale autorizzazione è concessa in via provvisoria fino al 30 giugno 2000;

considerando che, in attesa di una decisione definitiva in merito al trattamento con resine per lo scambio di cationi, appare opportuno prorogare fino al 30 giugno 2002 l'autorizzazione di tale trattamento per i vini australiani,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, firmato a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, modificato dall'accordo del 24 febbraio 2000, è modificato come segue.

Nell'allegato I, punto 1, lettera b), la data del «30 giugno 2000» è sostituita da «30 giugno 2002.»

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 2000.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli 2001.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli 2001.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι πέντε Ιουλίου 2001.

Done at Brussels, 25 July 2001.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet 2001.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio 2001.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de 2001.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenä päivänä heinäkuuta 2001.

Utfärdat i Bryssel den tjugofemte juli 2001.

Por Australia

For Australien

Für Australien

Για την Αυστραλία

For Australia

Pour l'Australie


Per l'Australia

Voor Australië

Pela Austrália

Australian hallituksen puolesta

På Australiens vägnar



Mike TAYLOR

Por la Comunidad Europea

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
